



CITTÀ DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

CORPO POLIZIA LOCALE

Via De Angeli, 109 CAP 28887 - OMEGNA (VB) - Telefono: 0323-868491
e-mail: pm@comune.omegna.vb.it - PEC: polizialocale.omegna@legalmail.it

Ordinanza n. 118

IL COMANDANTE

Premesso che

- con Delibera GC n. 96/2001 è stata istituita ed individuata la zona a traffico limitato (di seguito ZTL) nell'area del centro storico della Città;
- l'Amministrazione Comunale, in attuazione alle previsioni programmatiche di valorizzazione del territorio urbano, intende assicurare una maggiore rilevanza strategica della ZTL, anche avvalendosi di strumenti tecnologici per un più puntuale ed ordinato controllo degli accessi nel centro storico della Città;
- il controllo della ZTL può avvenire tramite VARCHI elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 *bis*, della Legge N. 127/1997 e s.m.i., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
- nei centri abitati, l'art. 7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) prevede che i Comuni, con Delibera di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo l'installazione della idonea segnaletica verticale ed orizzontale;
- la regolazione in senso limitativo della circolazione di veicoli a motore nella ZTL ha ricadute positive in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente e favorisce la fruibilità del patrimonio culturale e commerciale da parte della cittadinanza;
- con Delibera GC n. 113/2022 è stata nuovamente perimetrata (a modifica della Delibera G.C. n. 96/2001) ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285/1992 la ZTL con indicazione delle vie ed arterie del centro storico della città in essa ricomprese;

Dato atto che

- l'Amministrazione Comunale intende regolamentare il traffico veicolare nella ZTL ai sensi dell'art 7, comma 9, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285

con individuazione di 3 VARCHI elettronici per il controllo da remoto degli accessi alla stessa ed installazione di telecamere omologate collegate ad apposito software, oltre che pannelli luminosi per gli avvisi all'utenza, programmabili da remoto;

- per la ridefinizione della ZTL e l'individuazione dei VARCHI sono state tenute in conto le "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle ZTL" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione ai sensi del D. lgs. n. 285 del 1992 e DPR n. 250 del 1999 e ss.mm.ii.;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale esercitare i poteri relativi all'istituzione, regolamentazione e delimitazione delle Z.T.L. ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada;

Richiamate

- Delibera G.C. n. 113 del 03.06.2022 inerente, fra l'altro, la nuova perimetrazione della ZTL e l'individuazione di n. 3 varchi di accesso in Largo Cobianchi, Piazza Don Andrea Beltrami e Piazza Mameli dotati di sistema di rilevazioni degli accessi e transiti;
- Autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ex DPR n. 250/1999 contenuta nel Decreto Dirigenziale R.0000539 del 28.11.2022 avente ad oggetto l'installazione ed attivazione dell'impianto di rilevazione accessi all'interno del perimetro della ZTL;
- Delibera G.C. n. 47 del 24.02.2023 inerente l'articolazione della vigenza temporale della ZTL con le seguenti limitazioni: ZTL nei giorni feriali dalle ore 0.00 alle ore 06.00 e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e ZTL nei giorni festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
- Delibera G.C. n. 77 del 31.03.2023 che ha approvato il Disciplinare per l'accesso e circolazione in ZTL, in sostituzione al Disciplinare approvato con Delibera G.C. n. 113/2022;

Rilevato che

- come prescritto dalla sopra citata Autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti ex DPR n. 250/1999, si rende necessario una "*fase di pre-esercizio*" di durata non inferiore a 30 giorni volto, in particolare alla sperimentazione sul funzionamento dell'impianto e dei programmi informatici e supporti strumentali in uso alla Polizia Locale per i controlli dei

- tre varchi elettronici oltre che all'adeguamento alla nuova disciplina ZTL delle autorizzazioni e permessi in essere;
- al termine della *“fase di pre-esercizio”* si potrà procedere direttamente alla *“fase di esercizio ordinario”*

Vista e richiamata la normativa di settore

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);
- D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), in particolare gli articoli 5, 6, 7;
- D.P.R. 15.12.1992, n. 495, Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- DPR n. 250/1999 e s.m.i. Regolamento per l'autorizzazione alla installazione di impianti di rilevazione degli accessi dei veicoli nelle ZTL;
- Parere del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Prot. n. 5466 del 21/10/2015 in merito al sistema di controllo da remoto degli accessi alle aree ZTL;
- Codice in materia di protezione dati personali, D. Lgs n. 196/2003, nonché la normativa riguardante la videosorveglianza ed il sistema sanzionatorio con Varchi di videosorveglianza;

Ritenuto di operare con il presente Provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti in materia di ZTL, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale alla stesura di una disciplina coordinata concernente la ZTL;

ORDINA

di disciplinare e regolamentare, in via permanente, la circolazione, l'accesso e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) come segue:

A) DELIMITAZIONE - La ZTL, in base agli Atti in premessa citati, comprende le seguenti Vie e Piazze del Centro Cittadino indicate nella Delibera G.C. n. 113/2022 (elenco di cui all'Allegato A e planimetria di cui all'Allegato B) di seguito riportate: Piazza Mameli, Piazza Don Andrea Beltrami, Via Alberganti, Via Cavallotti, Via Zanoia, Via Carrobbio, Via Dr. Manfredi e Piazza 24 Aprile;

B) LIMITAZIONI TEMPORALI - La ZTL nei giorni feriali dalle ore 0.00 alle ore 06.00 e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 mentre nei giorni festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

C) REGOLAMENTAZIONE

Articolo 1 - Finalità

1. La presente intende disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata con Delibera di Giunta Comunale e tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

2. Esso sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale in materia.

Articolo 2 - Zona a Traffico Limitato

1 La zona a traffico limitato di Omegna è individuata all'interno del Centro Storico della Città come da Delibera di Giunta Comunale.

2 L'accesso alla ZTL controllato da telecamere è limitato a n. 3 varchi: Varco 1 Piazza Don Andrea Beltrami, Varco 2 Largo Cobianchi e Varco 3 Piazza Mameli

3. La circolazione all'interno della ZTL è in generale vietata. Sono esclusi dall'osservanza del divieto:

- A. i veicoli muniti di apposita autorizzazione prevista nell'art. 4 ed art. 5 del presente Regolamento;
- B. mezzi di trasporto pubblico;
- C. velocipedi e monopattini elettrici equiparati (ex art. 1, comma 75, Legge n. 160/2019);
- D. autoveicoli per trasporto funebre;
- E. macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
- F. veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco, ASL, Servizi Sociali e dei Servizi di Soccorso individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
- G. veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
- H. veicoli in servizio su piazza (Taxi) e veicoli per noleggio con conducente (N.c.c.);
- I. veicoli di servizio del Comune di Omegna e Aziende svolgenti servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse;
- J. veicoli degli Istituti di Vigilanza, titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
- K. servizi di rappresentanza o istituzionali;
- L. veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (disabili) muniti di contrassegno ex art 381, comma 2, DPR n. 495/1992 e DPR n. 151/2012, fatte salve le disposizioni dell'Art. 4 e dell'Art.6

4. I Responsabili dei veicoli di cui al comma 3 del presente Articolo (con esclusione della fattispecie di cui alla lettera C dovranno comunicare preventivamente al Comando di Polizia Locale i numeri di targa dei summenzionati veicoli e/o mezzi in modalità tracciata.

Articolo 3 - Controllo accessi

1. Il sistema di controllo, di cui all'art. 2, è composto da n. 3 stazioni locali di rilevamento, detti Varchi, collegati con la centrale di controllo della Polizia Locale. Ogni varco consiste in una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli, scatta la foto alla targa dei mezzi ed un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontate con una lista di mezzi autorizzati.
2. A seguito di accurati controlli, vengono, se autorizzati, scartati senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio, mentre i veicoli che, non risultano essere autorizzati al transito, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.
3. Il Comando di Polizia Locale potrà rilasciare Autorizzazioni aventi carattere provvisorio in caso di celebrazioni di riti matrimoniali, di riti funebri ed in

occasione di manifestazioni, raduni, gare sportive e particolari interventi tecnici di interesse pubblico.

Articolo 4 - Autorizzazioni di lungo periodo alla circolazione nella Z T L

1. Le autorizzazioni alla circolazione nella Z T L sono rilasciate:

- ai residenti (anagraficamente) ovvero dimoranti (previa documentazione del contratto di locazione o altro titolo) nella ZTL;
- ai residenti/dimoranti nella ZTL titolari di contrassegno disabili ex art 381, comma 2, DPR n. 495/1992 e DPR n. 151/2012;
- proprietari e titolari di contratti di locazione di immobili siti nella ZTL;
- titolari di attività economiche e/o attività professionali aventi sede nella ZTL;
- titolari, aventi disponibilità a vario titolo, di posto auto nella ZTL;
- titolari di autorizzazioni per “posteggi rosa” (limitatamente alla durata specifica della stessa);
- per servizi di polizia con auto prive di segno di riconoscimento (c. d. auto civetta);
- servizi consegna alle farmacie di medicinali urgenti;
- medici e guardia medica in servizio per medicina domiciliare;
- operatori sanitari e socio assistenziali di pronta disponibilità;
- attività di trasporto valori e relativa scorta.

3. La durata delle Autorizzazioni di cui al comma 1, è, di norma, pari a n. 3 (tre) anni rinnovabili alla scadenza, previa istanza rivolta al Comando di Polizia Locale.

4. L'Autorizzazione di cui al comma 1 abilita al transito senza limitazioni di orario con possibilità di soste brevi di massimo 15 minuti per carico e scarico merci all'interno della ZTL.

Articolo 5 - Permesso temporaneo di breve periodo alla circolazione nella Z T L

1. Coloro i quali, pur non rientrando tra i soggetti elencati nell'Art. 4 del presente Regolamento, debbano saltuariamente circolare, per comprovate esigenze lavorative e personali, all'interno della Z T L dovranno acquisire Permesso di cui al presente Articolo.

2. Saranno esentati dall'obbligo, di cui al comma precedente, coloro i quali circoleranno per motivi di pubblica utilità ovvero in stato di necessità; in tal caso dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo circolante entro n. 48 (quarantotto) ore successive al passaggio in Z T L con idonea motivazione e documentazione.

3. I permessi temporanei vengono rilasciati ad artigiani e/o ad altre categorie di lavoratori che debbono svolgere attività lavorativa all'interno della ZTL per un periodo determinato di tempo. Altresì verrà rilasciato permesso temporaneo alle strutture turistico-ricettive aventi sede nella Z T L ad utilizzo temporaneo della clientela limitatamente al comprovato periodo di permanenza nella stessa struttura.

4. I permessi di cui al comma 1 hanno, di norma, una durata massima di n. 3 giorni. In caso di comprovate esigenze la durata potrà essere estesa ad un periodo superiore.

Articolo 6 – Diversamente abili

1. I Titolari di contrassegni per diversamente abili non residenti che si devono recare continuativamente, per comprovate esigenze all'interno della ZTL dovranno acquisire Autorizzazione di durata pari ad un anno, rinnovabile alla scadenza, con istanza in carta libera al Comando di Polizia Locale.
2. Per transiti salutarì in ZTL i Titolari di cui al precedente comma dovranno preventivamente comunicare al Comando Polizia Locale, in modalità tracciata, l'accesso con l'indicazione della targa. In subordine potranno comunicare, entro n.48 (quarantotto) ore, l'avvenuto transito in ZTL.

Articolo 7 - Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella ZTL

1. Le Autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate dal Comando Polizia Locale.
2. I residenti nella ZTL potranno richiedere un'Autorizzazione per ogni veicolo intestato a ciascun componente del nucleo familiare.
3. I dimoranti nella ZTL potranno richiedere un'autorizzazione per ogni veicolo posseduto.
4. Le attività economiche o professionali con sede nella ZTL potranno ottenere un'autorizzazione per ogni attività o in numero pari al numero di posti auto posseduti.
5. I proprietari di posto auto all'interno della ZTL potranno ottenere un'Autorizzazione per ogni posto posseduto in forma esclusiva.

Articolo 8 - Carico scarico merci

1. Le operazioni di carico scarico merci e di consegna merci devono essere effettuate prevalentemente dalle ore 6.00 alle ore 10.00.
2. Le operazioni di cui al comma 1 effettuate da trasportatori professionali (corrieri) nelle rimanenti ore del giorno dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando di Polizia Locale con autorizzazione di cui all'Art. 4 di durata di un anno.
3. Per operazioni saltuarie dovranno essere comunicati gli accessi preventivamente al Comando di Polizia Locale mediante indicazione del numero di targa.

Articolo 9 - Domanda di Autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, di cui al presente Regolamento, sarà indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco di cui al D.P.R. n. 445/2000.
3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell'autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.
4. Sono esentati da tale obbligo le domande e le relative autorizzazioni presentate da soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

5. Le sostituzioni anche temporanee dei veicoli registrati nell'elenco degli autorizzati secondo le norme del presente Regolamento dovranno essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate alla Polizia Locale.

Articolo 10 - Predisposizione delle autorizzazioni

1. Le Autorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno istruite e predisposte dal Comando di Polizia Locale.

2. Le Autorizzazioni saranno rilasciate entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo necessità istruttorie e richieste di integrazioni documentali.

3. Le Autorizzazioni ed i Permessi di cui al presente Provvedimento potranno essere ai sensi di Legge assoggettati al pagamento di diritti di segreteria.

D) DISPOSIZIONI FINALI

- è fatto obbligo ai veicoli autorizzati alla sosta breve (minuti 15) all'interno della ZTL di esporre il disco orario per segnalare l'inizio della sosta;
- di individuare nella data del 31.05.2023 il termine di scadenza dei permessi o autorizzazioni al transito e/o sosta/fermata in ZTL, emanati in data antecedente al 01.01.2021. A tutti gli eventi diritto è fatto obbligo di provvedere alla restituzione al Corpo di Polizia Municipale delle Autorizzazioni scadute o revocate; inoltre per i permessi ed autorizzazioni rilasciate in data successiva al 01.01.2021 è fatto obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente Provvedimento (prendendo contatti con il Comando di Polizia Locale) al fine di regolarizzare la loro posizione;
- il Comando di Polizia Locale in casi eccezionali, debitamente comprovati, potrà rilasciare autorizzazioni o permessi in deroga alle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- è revocata ogni precedente norma in materia di ZTL in contrasto con il presente Provvedimento;
- con l'emanazione del presente Provvedimento viene avviata la "fase di pre-esercizio" di durata non inferiore a n. 30 (trenta) giorni e contestualmente vengono attivati gli impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni nei 3 (tre) Varchi; al termine di tale fase si potrà procedere direttamente alla "fase di esercizio ordinario";
- rende esecutivo il presente Provvedimento nonché la disciplina della ZTL la posa della segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle ZTL" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per un periodo di 15 giorni e sul Sito Internet istituzionale del Comune;
- il presente Provvedimento sarà trasmesso alle Forze dell'Ordine del territorio;
- a norma dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 avvisa che

avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR del Piemonte entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero entro 120 gg. dalla pubblicazione è ammesso ricorso al Capo dello Stato (in alternativa a Ricorso al TAR); inoltre è possibile presentare ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada nel termine dei 60 gg. dalla pubblicazione;

- alla Polizia Locale spetterà, unitamente alle Forze di Polizia, di fare osservare il presente Provvedimento.

Omegna, 07.04.2023

IL COMANDANTE
Dott. Andrea POSSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile immissione dati: Possi Andrea

Responsabile del procedimento / Organo competente all'adozione del provvedimento finale: dr. Andrea Possi